

Codice A16000

D.D. 3 marzo 2017, n. 91

Fase di verifica della procedura di VIA e Valutazione di Incidenza inerente il "Progetto Operativo di Bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB). Modifiche operative (nuova area di deposito "D1", spostamento dell'impianto di trattamento dei terreni (SW), ampliamento del deposito VF già autorizzato dalla DGR 28-5712 del 23.04.2013)". Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione ex art. 12 l.r. 40/1998.

Premesso che

con il Decreto prot. n. 4599/TRI/DI/B del 21 ottobre 2013, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha approvato il "Progetto Operativo di Bonifica del sito di proprietà Syndial" ricadente nel sito d'interesse nazionale (SIN) di Pieve Vergonte (VB);

nell'ambito del procedimento finalizzato all'approvazione del POB suddetto, con propria deliberazione n. 28-5712 del 23/04/2013, la Giunta Regionale aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con contestuale positiva valutazione di incidenza per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1140006 "Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1140017 "Fiume Toce", comprensivi delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del POB stesso;

con deliberazione n. 42-3065 del 05/12/2011, la Giunta Regionale aveva infatti tra l'altro stabilito che tutte le autorizzazioni e le valutazioni previste, nonché ogni altro atto necessario per la realizzazione degli interventi (POB) dovessero essere coordinati in un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

considerato che

in data 31/08/2016, il proponente Tommaso Tota, in qualità di incaricato della società Syndial Servizi Ambientali S.p.A., con sede in Piazza Boldrini 1, San Donato Milanese – 20097 (MI), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998, la domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto preliminare "Progetto Operativo di Bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB). Modifiche operative (nuova area di deposito "D1", spostamento dell'impianto di trattamento dei terreni (SW), ampliamento del deposito VF già autorizzato dalla DGR 28-5712 del 23.04.2013); la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on line, di cui alla DGR n. 28-1226 del 23 marzo 2015;

in data 07/09/2016, è stata effettuata dal Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale la pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

il progetto, richiesto al fine di poter anticipare la bonifica dell'Area ANAS come da indicazione della Regione ad opera della DGR 28-5712 del 23.04.2013, evidenzia la necessità di disporre nelle fasi iniziali di una superficie maggiore di deposito preliminare/messa in riserva rispetto ai depositi in area VF ed ex Area Mensa previsti e autorizzati con la citata deliberazione e consiste essenzialmente nelle seguenti modifiche operative al POB:

- realizzazione di una nuova area di deposito preliminare/messa in riserva, denominata "D1", e dei relativi impianti di servizio nell'area esterna Sud del sito, individuata tra l'attuale corso del Torrente Marmazza e lo svincolo della Strada Statale 33 di accesso all'abitato di Pieve Vergonte
- spostamento dell'impianto di trattamento dei terreni (Soil Washing, SW) dall'Area VF alla nuova area esterna Sud, nella quale permarrà per tutta la durata delle attività di bonifica
- ampliamento del deposito preliminare/messa in riserva, denominato "deposito VF", reso possibile in virtù dello spostamento dell'impianto di SW

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato con nota prot. n. 22114 del 01/09/2016, sulla base delle indicazioni sia dell'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, sia della citata deliberazione n. 42-3065 del 05/12/2011 (che individuava la Direzione Ambiente quale struttura competente per i procedimenti relativi al SIN di Pieve Vergonte) quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, e quali altre Direzioni regionali interessate: le Direzioni Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica; Competitività del Sistema regionale; Agricoltura; Sanità.

in forza della stessa deliberazione n. 42-3065 del 05/12/2011, la verifica di assoggettabilità relativa alla realizzazione del nuovo deposito D1 è resa nell'ambito del presente procedimento;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 11/10/2016 la prima riunione della Conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998 nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, ovvero di escludere il progetto da tale fase di VIA, subordinatamente a specifiche condizioni per il conseguimento dei provvedimenti autorizzatori;

sulla base di quanto emerso nella suddetta riunione, e dei contributi pervenuti da parte della Provincia di Verbania (prot. n. 25808 del 19 ottobre 2016), di ARPA (prot. n. 25827 del 19 ottobre 2016), sono state richieste al proponente, con nota prot. n. 26262 del 24/10/2016, integrazioni relative ad alcuni aspetti tecnici ed ambientali del progetto, al fine di meglio definire gli interventi proposti, gli impatti prevedibili e le opere di mitigazione ambientale necessarie per la tutela dell'ambiente;

il proponente, con nota PROG/204-CP del 23/11/2016, ha richiesto una proroga del termine di scadenza per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, proroga che è stata concessa con nota prot. n. 29991 del 07/12/2016;

il proponente, con nota PROG/42-CP del 24/01/2017, ha provveduto a trasmettere le suddette integrazioni progettuali;

tenuto conto dei contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico in sede istruttoria, nonché di quelli provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, e in accordo col Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, in data 09/02/2017 si è svolta la seconda riunione della conferenza di servizi;

dato atto che il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta e valutato preliminarmente che:

gli interventi in progetto, come detto, sono finalizzati ad una delle ottemperanze previste nella DGR 28-5712 del 23.04.2013, la quale tra le diverse prescrizioni prevedeva di ridefinire il piano di intervento prevedendo l'inizio degli scavi a partire dalle aree "EX VASCHE FANGHI MERCURIALI" ed "ANAS" asportando da subito la maggior parte della contaminazione presente nelle suddette aree;

la richiesta di modifica del Progetto Operativo di Bonifica scaturisce dall'asserita necessità di una superficie di lavoro non disponibile nell'attuale perimetro del POB e individua l'area più prossima al luogo dell'intervento (Deposito D1), ove collocare il materiale scavato dalle suddette aree prima di sottoporlo al trattamento di soil washing (SW);

tale materiale, asportato dalle aree del POB, deve come detto essere sottoposto al trattamento SW; gli interventi in progetto prevedono pertanto lo spostamento di tale impianto all'interno del nuovo deposito D1; l'impianto verrà realizzato conformemente a quello già autorizzato nell'ambito del POB e nella DGR 28-5712 del 23.04.2013, cambiandone solo l'ubicazione;

gli interventi costituiscono alcune modifiche operative del POB autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che tutte le caratteristiche tecniche e le

prescrizioni riportate nella DGR 28-5712 del 23.04.2013 risultano valide ed immutate; peraltro, i principali impatti dovuti all'intervento, risultano dello stesso ordine di grandezza e comparabili con quelli valutati nell'ambito del POB già approvato;

al proposito, con nota prot. n. 3089/STA della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dato atto che la caratterizzazione speditiva del suolo nell'area dell'intervento in progetto ha evidenziato superamenti delle CSC, ritiene che prima dell'utilizzo della stessa siano verificate le interferenze con gli eventuali interventi di messa in sicurezza o di bonifica;

considerato inoltre

tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria e tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della l.r. 40/1998, sono stati evidenziati i seguenti elementi rispetto ai quali occorre definire specifiche azioni e misure atte a garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento;

tutela delle Acque

dato atto dei superamenti di alcuni parametri nei terreni dell'area su cui insisterà l'intervento, i materiali di risulta derivanti dagli scavi in programma per la realizzazione delle vasche interrato e di altre opere che comportino scotico e scavo, qualora contaminati, dovranno essere opportunamente gestiti a norma di legge;

l'ipotesi di progetto relativa al prolungamento del Rio Fontana mediante canalizzazione coperta da griglia sino al nuovo corso del torrente Marmazza presenta alcuni potenziali inconvenienti quali la necessità di scavi e riporti aggiuntivi ad hoc in suoli potenzialmente contaminati, la necessità di manutenzione ai fini della funzionalità idraulica, la miscelazione di acqua di origine esterna al sito industriale con acque connesse al sito in bonifica, la sottrazione di apporti idrici ancorché discontinui ad un'area umida già esistente ed inoltre espone ad un potenziale rischio di esondazione e apre di fatto una potenziale via di propagazione della contaminazione verso il Toce; pertanto, dal punto di vista strettamente ambientale e fatte salve le prioritarie esigenze di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità, si ritiene preferibile mantenere l'attuale sedime del tratto terminale di detto rio, adattandone eventualmente il recapito per non interferire con la base d'imposta del rilevato in previsione ed adottando misure atte a garantire che non vi siano rischi di vettoriamento delle sostanze inquinanti trattate presso il sito; a valle dell'attuale area di spagliamento si nota infatti la presenza di un canale di scolo che, attraverso un piccolo tratto tombato, supera il rilevato dello svincolo della SS33 e percorre i prati a sud dello stesso;

resta ferma la necessità del successivo ripristino dell'attuale andamento del corso d'acqua al termine dei lavori di bonifica e di acquisire, preventivamente alla realizzazione dell'intervento, l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, rilasciata dal Settore Regionale territorialmente competente per le Opere Pubbliche e la Difesa del Suolo;

occorre definire con ARPA il preciso posizionamento e l'operatività del previsto piezometro "sentinella" PE78, in analogia con quanto già concordato per i piezometri di valle PE4 e PE5. Si richiede al riguardo che il monitoraggio dei piezometri si attenga per tutto il corso d'opera e la fase di esercizio alle indicazioni di ARPA e si richiama la necessità del rispetto rigoroso delle modalità concordate per il monitoraggio e la raccolta dati e soprattutto dei tempi concordati per la messa a disposizione ufficiale dei dati ad ARPA stessa; si ritiene inoltre utile l'attivazione di un protocollo di pronta segnalazione ad Arpa Piemonte del superamento di soglie di attenzione e/o allarme, da concordarsi con ARPA medesima;

le opere in progetto risultano interamente costruite su un rilevato di altezza media di circa un metro che dovrebbe essere sufficientemente cautelativo rispetto alla possibile interazione delle strutture con la falda acquifera; tuttavia, la falda risulta essere molto superficiale (soggiacenze medie di 2 m e possibile affioramento nelle zone più depresse come testimoniato dalla presenza di vegetazione igrofila nella porzione boscata) come registrato nelle escursioni piezometriche della rete di monitoraggio della falda di Syndial; in fase di progettazione esecutiva deve pertanto essere tenuto in

debito conto che la presenza della falda, con le sue significative escursioni, interagisce con le infrastrutture in progetto soprattutto per possibili cedimenti del rilevato e per le sottospinte (in particolare per le vasche di gestione delle acque);

l'ubicazione del piezometro integrativo (PE78) proposto da Syndial come ulteriore controllo delle possibili variazioni qualitative della falda, non garantisce il presidio di valle della falda interagente con il deposito D1; pertanto si reputa opportuno collocare il punto di terebrazione in funzione della direzione prevalente del flusso freatico, lungo il lato corto del deposito D1;

emissioni in atmosfera

la costruzione del nuovo deposito D1 e lo spostamento dell'impianto Soil Washing aumenta l'impatto dell'opera di bonifica sul territorio posto a sud del sito per effetto del fatto che esiste una direzione preponderante nord-sud nella rosa dei venti locale. Si rende necessaria la predisposizione di un presidio permanente presso un'area che potrebbe risultare maggiormente esposta al trasporto di eventuali contaminanti; si ritiene, quindi, che il punto di monitoraggio posto a sud-ovest e definito nel PMA come AtQA4 possa essere sostituito con uno in frazione di Loro e idoneo al campionamento della qualità dell'aria;

tutela del paesaggio

Premesso che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, gli interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica prevista dal d.lgs. 42/2004 è in capo alla Regione e tenuto conto del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del d.lgs. 42/2004, si osserva che la variante proposta consente di non utilizzare l'area denominata ex-Mensa, esterna al sito industriale, con riduzione dell'interferenza con l'area urbana di Pieve Vergonte, e che la nuova configurazione proposta per l'area VF non determina una variazione della sua estensione;

si dà inoltre atto che gli interventi hanno carattere temporaneo, in quanto destinati ad essere smantellati al termine delle attività di bonifica e che l'intervento proposto appare nel complesso compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, lett. c), del d.lgs. 42/2004, in relazione sia al quadro attuale sia al quadro futuro dei suddetti vincoli, in particolare per quanto attiene allo spostamento dell'alveo del Torrente Marmazza;

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato PPR, poste in salvaguardia e considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, per quanto riguarda gli aspetti di inserimento paesaggistico della variante proposta, anche preso atto del parere rilasciato dalla competente Soprintendenza, acquisito con prot. 3831 in data 13/02/2017, si raccomandano alcune indicazioni di cui tenere conto ai fini della progettazione definitiva;

impatto acustico

i livelli ambientali presentati nello "Studio preliminare di impatto ambientale" ed utilizzati per la valutazione di impatto acustico risalgono ad una campagna del 2012; nel 2016 è stato eseguito all'interno del PMA un monitoraggio acustico ante-operam con misurazioni di 24 ore per ciascun ricettore; si ritiene opportuno aggiornare l'analisi degli impatti sulle risultanze di tali campionamenti e presentare una nuova valutazione di impatto acustico, da sottoporre alla valutazione di Comune e Arpa Piemonte; all'interno di quest'ultima dovrà essere integrato, inoltre, un nuovo ricettore nella frazione di Loro per verificare l'impatto dell'ampliamento del deposito e lo spostamento del soil washing nell'area a sud e qualora dovessero verificarsi dei superamenti dei limiti assoluti nelle aree utilizzate da persone o comunità e/o dei limiti differenziali presso i ricettori abitativi, dovranno essere concordate opportune opere di mitigazione da includere all'interno di un progetto di bonifica acustica.

agricoltura

l'occupazione dell'area oggetto dell'intervento per un periodo superiore ai 10 anni, porterà ad una modifica delle condizioni dei terreni a causa sia del peso del rilevato sia dell'assenza prolungata di luce e ossigeno; al termine delle attività di bonifica, la proposta progettuale prevede il ripristino delle condizioni attuali, previa restituzione ai legittimi proprietari;

anche tenuto conto che la documentazione integrativa evidenzia superamenti superficiali di alcuni parametri rispetto ai limiti relativi all'uso agricolo, la proposta progettuale di una aratura profonda, anche preceduta alla rippatura, prima del successivo inerbimento e della messa a dimora delle nuove essenze arbustive ed arboree, non sembra ottimale al fine di risistemare la porosità dal momento che potrebbe comportare il contatto tra la parte superficiale di terreno (con superamenti dei limiti) con quella più profonda che pare non compromessa;

peraltro le condizioni del terreno a valle della rimozione delle sovrastrutture e del rilevato non solo non sono al momento conosciute, ma non sono neppure prevedibili e valutabili. Le operazioni di ripristino delle aree dovranno quindi essere definite a valle della rimozione delle sovrastrutture e del rilevato;

il piano di manutenzione triennale dei nuovi impianti viene quindi rimandato alla fase del Progetto Esecutivo di cui costituirà parte integrante;

quanto sopra dovrà in ogni caso rapportarsi ed adeguarsi agli aspetti conseguenti alle scelte urbanistiche a variante urbanistica delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti industriali alla dismissione delle aree stesse nonché agli aspetti inerenti alla procedura di bonifica delle medesime aree in esito alle valutazioni di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006.

valutazione di incidenza

dall'analisi della documentazione si evince che, contrariamente alle prescrizioni impartite dalla DGR n. 28-5712 del 23/04/2013, nessun intervento di miglioramento *ante operam* è stato effettuato; nella documentazione integrativa il proponente spiega che non ritiene necessari tali interventi in quanto la realizzazione delle opere in progetto ha incidenze basse o nulle sugli habitat e sulle specie della limitrofa ZPS "Fiume Toce" (codice Natura 2000 IT1140017);

tuttavia si fa osservare che, in base a quanto desumibile dagli elaborati progettuali e dalle foto aeree più recenti, l'area interessata dal progetto di deposito D1, posta a ridosso del confine occidentale della ZPS, appare in larga parte da prati da sfalcio ascrivibili all'habitat incluso nell'Allegato I della Direttiva Habitat "6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine", analogamente a buona parte delle superfici esterne al sito industriale ed incluse nella ZPS sopra citata (e nel SIC IT114006 "Greto del Toce tra Domodossola e Villadossola");

gli interventi previsti pertanto potrebbero determinare una riduzione di disponibilità di habitat idonei per le popolazioni delle specie di avifauna di interesse conservazionistico legate agli ambienti aperti che gravitano sul settore della ZPS prossimo al sito di intervento e sulle zone ad esso limitrofe, considerati i tempi lunghi per le attività in progetto e per il recupero successivo;

il tipo e il grado di utilizzo di tale territorio da parte di dette entità, diverse delle quali caratterizzate da un trend di popolazione negativo a livello nazionale e il cui status nell'area interessata dal progetto di bonifica, non sono stati indagati dal proponente, neppure durante l'iter autorizzativo del POB; in tale fase, difatti, pur includendo nello studio presentato una "matrice delle interferenze potenziali" nella quale viene stimata come "significativa" quella sulle specie ornitiche, il proponente valuta come "bassa" l'incidenza sull'avifauna, annoverando tra le pressioni unicamente il disturbo indotto dalle emissioni sonore e dalla presenza umana nel sito;

si fa osservare inoltre che non è stato ancora presentato un progetto di ripristino delle aree interferite, rimandato, a detta del proponente, alla fine dei monitoraggi effettuati per la caratterizzazione delle aree; questo disattende le prescrizioni della DGR n. 28-5712 del 23/04/2013, che imponeva al proponente la trasmissione all'ARPA e al Settore scrivente "con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori" gli elaborati relativi al ripristino delle aree occupate dall'ambiente "6510";

al fine di ottemperare alle prescrizioni della DGR n. 28-5712 del 23/04/2013, nonché per la valutazione successiva del progetto di ripristino, in relazione agli impatti di sottrazione degli habitat sull'avifauna legata agli ambienti aperti che le attività comportano, occorre che siano sin da subito trasmessi i dati del monitoraggio relativi ai rilievi delle componenti "vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi" effettuati tra il 2015 e il 2016;

in base alle precedenti considerazioni, si ritiene di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui nel seguito;

ritenuto pertanto che

la variante oggetto del presente procedimento di verifica non modifichi gli impatti già analizzati e valutati nella fase di valutazione effettuata nel 2013 e che le problematiche evidenziate possono essere risolte con specifiche prescrizioni vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sono stati evidenziati elementi rispetto ai quali occorre definire specifiche azioni e misure nell'ambito della progettazione definitiva e nelle fasi realizzativa e di esercizio dell'intervento;

anche sulla base del parere in tal senso reso dalla Provincia di Verbania in conferenza dei servizi e confermato con nota prot. n. 4771 del 23 febbraio 2017, del contributo tecnico di ARPA (prot. n. 4452 del 20 febbraio 2017), e dato atto che non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico, il progetto non necessita di essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni;

tutela delle acque

- l'intervento di regimazione del Rio Fontana deve essere riconsiderato in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, esaminando il mantenimento dell'esistente reticolo superficiale che non interessa l'area del "D1" e consente il recapito verso il rio Valletta mantenendosi a lato del deposito, adattandone eventualmente il recapito per non interferire con la base d'imposta del rilevato in previsione e fatte salve le prioritarie esigenze di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità, adottando altresì misure atte a garantire che non vi siano rischi di vettoriamento delle sostanze inquinanti trattate presso il sito; la nuova soluzione progettuale deve essere valutata positivamente da ARPA e comunicata al Settore Opere Pubbliche della Regione competente per territorio
- preventivamente alla realizzazione dell'intervento, dovrà essere acquisita l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, rilasciata dal Settore Regionale territorialmente competente per le Opere Pubbliche e la Difesa del Suolo
- al termine dei lavori di bonifica dovrà essere ripristinato l'attuale andamento del corso d'acqua
- il materiale di risulta derivante dagli scavi per la realizzazione delle vasche interrato e di altre opere che comportino scottico e scavo, qualora contaminati, dovranno essere opportunamente gestiti a norma di legge
- l'ubicazione del piezometro integrativo (PE78) deve essere ricollocato in funzione della direzione prevalente del flusso freatico lungo il lato corto del deposito D1; dovranno quindi essere concordati con ARPA il posizionamento e l'operatività di detto piezometro, le modalità per il monitoraggio di tutti i piezometri e per la raccolta e la messa a disposizione dei dati ad ARPA stessa, nonché per l'attivazione di un protocollo di pronta segnalazione del superamento di soglie di attenzione e/o allarme
- la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere deve tenere conto dei possibili cedimenti del rilevato e delle sottospinte (in particolare per le vasche di gestione delle acque) dovute alla presenza della falda

emissioni in atmosfera

- il punto di monitoraggio definito nel PMA come AtQA4 deve essere sostituito con uno in frazione di Loro e idoneo al campionamento della qualità dell'aria

impatto acustico

- occorre aggiornare l'analisi acustica alle risultanze dei più recenti campionamenti effettuati e presentare una nuova valutazione dell'impatto acustico, da sottoporre alla valutazione di

Comune e Arpa Piemonte, comprendente un nuovo ricettore nella frazione di Loro in relazione all'impatto dell'ampliamento del deposito e allo spostamento dell'impianto di soil washing nell'area a sud

- dovranno essere concordate opportune opere di mitigazione da includere all'interno di un progetto di bonifica acustica qualora dovessero verificarsi dei superamenti dei limiti assoluti nelle aree utilizzate da persone o comunità e/o dei limiti differenziali presso i ricettori abitativi

agricoltura

- le operazioni di ripristino delle aree dovranno essere definite, di concerto con le autorità competenti, a valle della rimozione delle sovrastrutture e del rilevato individuando le effettive caratteristiche dei terreni a seguito del lavoro meccanico di schiacciamento e dell'assenza prolungata di luce e ossigeno; in tale fase dovranno essere anche valutate e studiate eventuali azioni di mitigazione e compensazione; quanto sopra dovrà in ogni caso rapportarsi ed adeguarsi agli aspetti conseguenti alle scelte urbanistiche delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti industriali alla dismissione delle aree stesse nonché agli aspetti inerenti alla procedura di bonifica delle medesime aree in esito alle valutazioni di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006.
- il rilievo della vegetazione finalizzato a caratterizzare compiutamente le formazioni forestali e le formazioni erbose dovrà essere effettuato nella prima stagione vegetativa utile e comunque prima dell'inizio delle attività sull'area
- le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stagionali e facendo attenzione ad evitare l'insediamento delle specie vegetali inserite nella "Black-List" approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 46-5100 del 18.12.2012 successivamente integrata con DGR 23- 2975 del 29 febbraio 2016
- il piano di manutenzione degli interventi di ripristino ambientale andrà predisposto contestualmente al Progetto Esecutivo; il piano comprenderà una versione preliminare legata al rilievo della vegetazione effettuato e indicazioni generali relative alla manutenzione delle essenze arbustive ed arboree individuate per un arco temporale di almeno un triennio successivo alla realizzazione delle opere stesse, prevedendo la risemina delle superfici ove si verifichi un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite; al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, tale piano dovrà essere aggiornato a valle della rimozione delle sovrastrutture e del rilevato sulla base delle operazioni di ripristino individuate ed integrato con la manutenzione delle opere di mitigazione e compensazione eventualmente previste

tutela del paesaggio

ai fini delle successive fasi procedurali, il progetto definitivo presentato ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, dovrà essere comprensivo della Relazione paesaggistica di cui al d.p.c.m. 12/12/2005 e, a tal fine, sarà corredato:

- dal dettaglio progettuale della recinzione per la nuova area di deposito D1 e l'impianto SW, che dovrà avere caratteristiche analoghe a quella del deposito VF e per la quale dovranno essere previste anche adeguate opere a verde di mimetizzazione, quale specifica mitigazione dell'impatto visivo dalle principali viabilità che raggiungono l'abitato di Pieve Vergonte, nonché di un dettagliato piano di ripristino paesaggistico dell'area
- dalla definitiva individuazione delle aree a bosco ai sensi della l.r. 4/2009

si rammenta che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata per i lavori autorizzati con il POB nel 2013 si esprime su un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, mentre i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;

valutazione di incidenza

si dettagliano di seguito le condizioni che sono alla base del giudizio positivo di valutazione di incidenza:

- in relazione alla nuova area D1 è necessaria una integrazione dei contenuti e delle modalità del Piano di Monitoraggio previsto dal POB, da concordare con ARPA - Struttura Semplice Ambiente e Natura SS 22.04 - e con il Settore Biodiversità ed Aree Naturali della Regione Piemonte, al fine di implementare le attività già previste per la componente “vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi”
- devono essere trasmessi alle suddette strutture di ARPA e Regione, entro 30 giorni dalla presente determinazione, tutti i dati rilevati nel corso delle campagne AO del PMA del POB per la componente "vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi"
- alle medesime strutture dovrà essere trasmesso, prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento, un dettagliato progetto relativo al recupero di tutte le aree naturali o seminaturali interessate dalle attività previste dal POB, sia interne che esterne alla ZPS "IT1140017". Tale elaborato dovrà contemplare l'impiego, per la ricostituzione di almeno parte delle porzioni di habitat "6510" interferite, di fiorume prelevato da prati donatori idonei allo scopo ed essere corredato da un piano di manutenzione di durata non inferiore a cinque anni
- dovranno inoltre essere indicate le misure che si intendono adottare per mitigare la riduzione (ancorché temporanea) dell'idoneità ambientale dell'area interessata dal progetto per le specie di interesse conservazionistico tutelate dalla Direttiva 'Uccelli', con particolare riferimento a quelle legate ad ambienti aperti. Di dette misure, che non potranno consistere unicamente negli interventi di ripristino o recupero ambientale in *post operam* già proposti, dovranno inoltre essere indicate modalità e tempi di attuazione
- venga data comunicazione di inizio lavori alla citata struttura di ARPA

ritenuto inoltre che, al fine di ritenere compiuta la prima fase secondo quanto a suo tempo stabilito dalla citata deliberazione regionale, prima di dare inizio a qualsiasi attività di scavo di bonifica debbano essere trasmessi i dati relativi alle campagne di monitoraggio effettuate da Syndial e le relative elaborazioni realizzate nel corso della fase ante operam;

dato atto infine che

le predette considerazioni esauriscono gli aspetti di competenza relativi alle valutazioni degli aspetti ambientali e alla valutazione di incidenza; tuttavia, tenuto conto che ai fini di dare corso alle opere in progetto sussistono aspetti collegati alle caratteristiche dei terreni individuati che necessitano di una valutazione pur nell'ambito dei procedimenti a valle della presente determinazione, nel corso della conferenza è stato ulteriormente valutato quanto segue;

la realizzazione dell'intervento necessiterà l'acquisizione, tra l'altro, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006 in relazione alla nuova area di deposito D1 e che tale autorizzazione è rilasciata anche ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto;

l'intervento proposto insiste su aree a diversa destinazione urbanistica, in parte agricola, in parte produttiva e, marginalmente, a verde pubblico; in tal senso, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Verbania costituisce variante automatica allo strumento urbanistico in forza del citato articolo 208, integrandone il relativo procedimento, da condursi secondo le indicazioni chiarite nella circolare regionale 4/AMB del 08 novembre 2016;

in quanto agli esiti della caratterizzazione speditiva del suolo nell'area interessata dal progetto, che ha evidenziato superamenti delle CSC, onde dare corso a quanto sollecitato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la citata nota n. 3089/STA, occorre che ai fini della progettazione definitiva e della richiesta dei titoli abilitativi ambientali previsti siano verificate le interferenze con gli eventuali interventi di messa in sicurezza o di bonifica che si rendessero necessari;

a tal fine propedeuticamente alla presentazione dell'istanza volta alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti D1 e soil washing, al proponente, compete in quanto soggetto interessato, avviare presso il competente Ministero, le necessarie iniziative finalizzate a stabilire se occorra dare luogo alla bonifica delle aree in progetto;

le valutazioni del Ministero in ordine alla necessità di condurre eventuali azioni di messa in sicurezza o bonifica, anticipatamente o al termine dell'intervento, costituiscono presupposto indispensabile per l'autorizzazione da parte della Provincia.

attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

Si dà infine atto che il presente provvedimento viene emanato oltre i termini previsti per la pronuncia dell'autorità competente ai sensi della l.r. 40/98, seppur nel rispetto dei tempi previsti dal d. lgs 152/06, onde garantire l'armonizzazione redazionale dei contributi pervenuti dai soggetti interessati.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

visto il d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il decreto prot. n. 4599/TRI/DI/B del 21 ottobre 2013, del Ministero dell'Ambiente;

vista la l.r. n. 40/98

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 63-11032 del 16/03/2009;

vista la d.c.r. n. 129-35527 del 20/09/2011;

vista la d.g.r. n. 28-5712 del 23/04/2013;

determina

di ritenere che l'intervento "*Progetto Operativo di Bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB). Modifiche operative (nuova area di deposito "D1", spostamento dell'impianto di trattamento dei terreni (SW), ampliamento del deposito VF già autorizzato dalla DGR 28-5712 del 23.04.2013)*", localizzato nel Comune di Pieve Vergonte (VB)" sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento, di seguito elencate;

in quanto alla tutela delle acque

1. l'intervento di regimazione del Rio Fontana deve essere riconsiderato in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, esaminando il mantenimento dell'esistente reticolo superficiale che non interessa l'area del "D1" e consente il recapito verso il rio Valletta mantenendosi a lato del deposito, adattandone eventualmente il recapito per non interferire con la base d'imposta del rilevato in previsione e fatte salve le prioritarie esigenze di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità, adottando altresì misure atte a garantire che non vi siano rischi di vettoriamento delle sostanze inquinanti trattate presso il sito; la nuova soluzione progettuale deve essere valutata positivamente da ARPA e comunicata al Settore Opere Pubbliche della Regione competente per territorio
2. preventivamente alla realizzazione dell'intervento, dovrà essere acquisita l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, rilasciata dal Settore Regionale territorialmente competente per le Opere Pubbliche e la Difesa del Suolo;
3. al termine dei lavori di bonifica dovrà essere ripristinato l'attuale andamento del corso d'acqua;

4. il materiale di risulta derivante dagli scavi per la realizzazione delle vasche interrato e di altre opere che comportino scavo e scavo, qualora contaminati, dovranno essere opportunamente trattati e smaltiti a norma di legge, fatti salvi gli esiti della procedura di bonifica relativa all'area di impronta dell'impianto propedeutica al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere proposte;
5. l'ubicazione del piezometro integrativo (PE78) deve essere ricollocato in funzione della direzione prevalente del flusso freatico lungo il lato corto del deposito D1; dovranno quindi essere concordati con ARPA il posizionamento e l'operatività di detto piezometro, le modalità per il monitoraggio di tutti i piezometri e per la raccolta e la messa a disposizione dei dati ad ARPA stessa, nonché per l'attivazione di un protocollo di pronta segnalazione del superamento di soglie di attenzione e/o allarme
6. la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere deve tenere conto dei possibili cedimenti del rilevato e delle sottospinte (in particolare per le vasche di gestione delle acque) dovute alla presenza della falda

in quanto alle emissioni in atmosfera

7. il punto di monitoraggio definito nel PMA come AtQA4 deve essere sostituito con uno in frazione di Loro e idoneo al campionamento della qualità dell'aria

in quanto all'impatto acustico

8. occorre aggiornare l'analisi acustica alle risultanze dei più recenti campionamenti effettuati e presentare una nuova valutazione dell'impatto acustico, da sottoporre alla valutazione di comune e arpa, comprendente un nuovo ricettore nella frazione di Loro in relazione all'impatto dell'ampliamento del deposito e allo spostamento dell'impianto di soil washing nell'area a sud
9. dovranno essere concordate opportune opere di mitigazione da includere all'interno di un progetto di bonifica acustica qualora dovessero verificarsi dei superamenti dei limiti assoluti nelle aree utilizzate da persone o comunità e/o dei limiti differenziali presso i ricettori abitativi

in quanto all'agricoltura

10. le operazioni di ripristino delle aree dovranno essere definite, di concerto con le autorità competenti, a valle della rimozione delle sovrastrutture e del rilevato individuando le effettive caratteristiche dei terreni a seguito del lavoro meccanico di schiacciamento e dell'assenza prolungata di luce e ossigeno; in tale fase dovranno essere anche valutate e studiate eventuali azioni di mitigazione e compensazione; la definizione di tali azioni dovrà in ogni caso rapportarsi ed adeguarsi agli aspetti conseguenti alle scelte urbanistiche delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti industriali alla dismissione delle aree stesse nonché agli aspetti inerenti alla procedura di bonifica delle medesime aree in esito alle valutazioni di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006
11. il rilievo della vegetazione finalizzato a caratterizzare compiutamente le formazioni forestali e le formazioni erbose dovrà essere effettuato nella prima stagione vegetativa utile e comunque prima dell'inizio delle attività sull'area
12. le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stagionali e facendo attenzione ad evitare l'insediamento delle specie vegetali inserite nella "Black-List" approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 46-5100 del 18.12.2012 successivamente integrata con DGR 23- 2975 del 29 febbraio 2016
13. il piano di manutenzione degli interventi di ripristino ambientale andrà predisposto contestualmente al Progetto Esecutivo; il piano comprenderà una versione preliminare legata al rilievo della vegetazione effettuato e indicazioni generali relative alla manutenzione delle essenze arbustive ed arboree individuate per un arco temporale di almeno un triennio successivo alla realizzazione delle opere stesse, prevedendo la risemina delle superfici ove si verifichi un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite; al fine di garantire

l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, tale piano dovrà essere aggiornato a valle della rimozione delle sovrastrutture e del rilevato sulla base delle operazioni di ripristino individuate ed integrato con la manutenzione delle opere di mitigazione e compensazione eventualmente previste

in quanto alla tutela del paesaggio

14. ai fini delle successive fasi procedurali, il progetto definitivo presentato ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, dovrà essere comprensivo della Relazione paesaggistica di cui al d.p.c.m. 12/12/2005 e, a tal fine, sarà corredato:

- dal dettaglio progettuale della recinzione per la nuova area di deposito D1 e l'impianto SW, che dovrà avere caratteristiche analoghe a quella del deposito VF e per la quale dovranno essere previste anche adeguate opere a verde di mimetizzazione, quale specifica mitigazione dell'impatto visivo dalle principali viabilità che raggiungono l'abitato di Pieve Vergonte, nonché di un dettagliato piano di ripristino paesaggistico dell'area
- dalla definitiva individuazione delle aree a bosco ai sensi della l.r. 4/2009;

Si rammenta che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata per i lavori autorizzati con il POB nel 2013 si esprime su un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, mentre i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

di esprimere, in base alle considerazioni di cui in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza condizionato al rispetto delle rispettive prescrizioni di seguito specificate;

15. in relazione alla nuova area D1 è necessaria una integrazione dei contenuti e delle modalità del Piano di Monitoraggio previsto dal POB, da concordare con ARPA - Struttura Semplice Ambiente e Natura SS 22.04 - e con il Settore Biodiversità ed Aree Naturali della Regione Piemonte, al fine di implementare le attività già previste per la componente "vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi"

16. devono essere trasmessi alle suddette strutture di ARPA e Regione, entro 30 giorni dalla presente determinazione, tutti i dati rilevati nel corso delle campagne AO del PMA del POB per la componente "vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi"

17. alle medesime strutture dovrà essere trasmesso, prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento, un dettagliato progetto relativo al recupero di tutte le aree naturali o seminaturali interessate dalle attività previste dal POB, sia interne che esterne alla ZPS "IT1140017". Tale elaborato dovrà contemplare l'impiego, per la ricostituzione di almeno parte delle porzioni di habitat "6510" interferite, di fiorume prelevato da prati donatori idonei allo scopo ed essere corredato da un piano di manutenzione di durata non inferiore a cinque anni

18. dovranno inoltre essere indicate le misure che si intendono adottare per mitigare la riduzione (ancorché temporanea) dell'idoneità ambientale dell'area interessata dal progetto per le specie di interesse conservazionistico tutelate dalla Direttiva 'Uccelli', con particolare riferimento a quelle legate ad ambienti aperti. Di dette misure, che non potranno consistere unicamente negli interventi di ripristino o recupero ambientale in post operam già proposti, dovranno inoltre essere indicate modalità e tempi di attuazione

19. venga data comunicazione di inizio lavori alla citata struttura di ARPA

di disporre inoltre che, prima di dare inizio a qualsiasi attività di scavo di bonifica debbano essere trasmessi i dati relativi alle campagne di monitoraggio effettuate da Syndial e le relative elaborazioni realizzate nel corso della fase ante operam;

di dare infine atto che:

- la realizzazione dell'intervento necessita l'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006 in relazione alla nuova area di

deposito D1 e che tale autorizzazione deve essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto;

- l'autorizzazione integrata ambientale costituirà inoltre variante allo strumento urbanistico, in forza del citato articolo 208 integrandone il relativo procedimento, da condursi secondo le indicazioni chiarite nella circolare regionale 4/AMB del 08 novembre 2016;
- ai fini della progettazione definitiva e della richiesta dei titoli abilitativi ambientali previsti, occorre che siano verificate le interferenze con gli eventuali interventi di messa in sicurezza o di bonifica che si rendessero necessari; a tal fine, propedeuticamente alla presentazione dell'istanza volta alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti D1 e soil washing, al proponente, compete in quanto soggetto interessato, avviare presso il competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le necessarie iniziative finalizzate a stabilire se occorra dare luogo alla bonifica delle aree in progetto; le valutazioni del Ministero in ordine alla necessità di condurre eventuali azioni di messa in sicurezza o bonifica, anticipatamente o al termine dell'intervento, costituiscono presupposto indispensabile per l'autorizzazione da parte della Provincia.

di stabilire che copia della presente determinazione sia inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e sia depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Il Direttore
Roberto Ronco